



Misure di sostegno

- **CONTRIBUTO MENSILE**

La famiglia affidataria percepisce di norma un contributo fisso mensile svincolato dal reddito. Le variazioni di contributo sono determinate dall'entità dell'impegno richiesto alla famiglia affidataria e dalle decisioni delle singole Amministrazioni Comunali.

- **RIMBORSO SPESE AGLI AFFIDATARI**

La legge nazionale prevede misure di sostegno ed aiuto economico in favore della famiglia affidataria, che possono comprendere anche un rimborso spese a favore della stessa. Tale rimborso è previsto per interventi di cura e di particolare rilevanza per il progetto di affidamento.

- **ASSICURAZIONE**

I minori in affidamento sono assicurati dall'Ente Locale per incidenti e danni provocati e subiti nel corso dell'affidamento.

- **ASSEGNI FAMILIARI**

In base alla normativa vigente (legge 149/01, art. 38, comma 1) il Giudice, anche in relazione alla durata dell'affidamento, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore dell'affidatario.

- **DETRAZIONI D'IMPOSTA**

La legge sul "Diritto del minore ad una famiglia" (legge 149/01, art. 38, comma 2) sancisce che sono applicabili agli affidatari le detrazioni d'imposta per carichi di famiglia, purchè l'affidato risulti a carico (art. 12, DPR n. 917/86) e ciò sia comprovato da un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

- **TUTELA DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI AFFIDATARI**

La nuova legislazione per il sostegno alla maternità e alla paternità (legge 8/3/2000, n. 53; D Lgs n. 151 del 2001) e la legge sul "Diritto del minore ad una famiglia" (legge 149/01) stabiliscono che i genitori adottivi o affidatari – con affidamento pre-adoitivo o temporaneo – hanno gli stessi diritti in materia di congedo di maternità o di paternità, di congedi parentali, di congedi per la malattia del figlio/a, di congedi per riposi giornalieri. Hanno le stesse tutele e le stesse opportunità. E' loro estesa la disposizione sulla flessibilità dell'orario di lavoro e quella che consente ai datori di lavoro lo sgravio contributivo per la sostituzione di assenti in congedo (di maternità o congedo parentale) e, per la durata di un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, anche in caso di sostituzione della lavoratrice autonoma. Cambia solo la decorrenza, dal momento che si deve fare riferimento alla data dell'ingresso del minore nel nucleo familiare. E cambia, ovviamente, l'età massima della bambina o del bambino.

- Per il congedo di maternità: fino al 6° anno di vita (e cioè fino al giorno, compreso, del 6° compleanno), nei primi 3 mesi dall'ingresso.

- Per il congedo di paternità: alle stesse condizioni del congedo di maternità e, quindi, quando la madre abbia rinunciato a fruire o si deceduta o la bambina/o sia stata affidata/o in via esclusiva al padre.

- Per il congedo parentale: fino a 8 anni di vita, alle medesime condizioni e con le stesse modalità previste per i genitori naturali e, quindi, in qualsiasi momento rispetto alla data dell'ingresso nel nucleo familiare; nell'età compresa tra i 6 e i 12 anni, il diritto si può esercitare nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. Però si ritiene che tra i 6 e gli 8 anni, sia possibile chiedere il congedo sulla base della prima o della seconda regola, a scelta del genitore.

- **ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL MINORE**

Negli affidamenti di breve durata, non viene effettuata nessuna variazione anagrafica. Negli affidamenti a lungo termine è necessario tenere presente che l'iscrizione potrebbe avvenire previo accordo con i servizi e con i genitori del minore, non decaduti dalla potestà.

- **ASSISTENZA SANITARIA**

Secondo la normativa vigente (legge 149/01, art. 5, comma 1) l'affidatario in relazione ai rapporti con le autorità sanitarie esercita i poteri connessi con la potestà parentale.

Se un bambino viene affidato ad una famiglia residente nella stessa Azienda Sanitaria Locale, rimane valido il tesserino sanitario e, se ne valuta la necessità, la famiglia affidataria può richiedere la variazione del medico.

Qualora l'affidamento avvenga in una famiglia residente in altra Azienda Sanitaria Locale, al minore verrà rilasciato (sulla base della presentazione da parte della famiglia affidataria alla propria USL della documentazione attestante l'affidamento) un tesserino sanitario rinnovabile ogni sei mesi.

- **SCUOLA**

Secondo la normativa vigente (legge 149/01, art. 5, comma 1) l'affidatario in relazione ai rapporti con le istituzioni scolastiche esercita i poteri connessi con la potestà parentale.

L'iscrizione al nido, alle scuole dell'obbligo e delle superiori va fatta sulla base del domicilio del minore. La famiglia affidataria deve presentare una dichiarazione che attesti l'affidamento rilasciata dal servizio del Comune di residenza. In alcune strutture educative per la prima infanzia (nido e scuole materne comunali) il regolamento prevede, per i minori in affidamento familiare, la priorità per l'accoglimento della domanda di iscrizione e la possibilità di accesso al servizio a tariffe agevolate. E' importante che gli affidatari mantengano periodici contatti con gli insegnanti circa l'andamento scolastico del minore e partecipino il più possibile alle attività che la scuola propone ai genitori.

Gli affidatari partecipano all'elezione degli organi collegiali (art. 19.2deg. comma del DPR n. 416/74).

- **ESPATRIO**

La richiesta per ottenere il documento (carta d'identità o passaporto) per potersi recare all'estero con un minore in affidamento deve essere firmato dai genitori naturali o dal tutore (legge 1185/67 art. 3). In assenza del consenso dei genitori il Giudice Tutelare può autorizzare l'espatrio.

La famiglia affidataria che avesse la necessità di tale documentazione deve rivolgersi ai servizi territoriali che hanno in carico il bambino, i quali daranno le informazioni necessarie e collaboreranno all'ottenimento del documento. Poiché può trattarsi di una procedura complessa e lunga è opportuno attivarsi con 1/2 mesi di anticipo.

Per le gite scolastiche l'autorizzazione deve essere firmata da chi esercita la potestà parentale o dal tutore. L'attuale legge (149/01, art. 5 comma1) attribuisce all'affidatario l'esercizio dei poteri connessi con la potestà parentale

<http://www.affidare.minori.it/misure.htm>